Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 73 del 25 marzo 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 marzo 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo A, grado 8°

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo *A*, grado 8°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Quarantuno dei suddetti posti sono riservati, giusta decreto interministeriale 3 novembre 1957, a favore del personale amministrativo di ruolo e non di ruolo che sia in servizio nell'Ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale,* precisandosi che il personale non di ruolo deve rivestire alla stessa data la qualifica di avventizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, o politiche, o politiche e sociali, o sociali e sindacali, o politiche e amministrative, o coloniali.

Possono partecipare al concorso anche i dipendenti del ruolo ragioneria e segreteria dell'Ente — gruppo *B* — che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ragioniere o di segretario ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non superiore ai trentadue anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano, successivamente, intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas con la qualifica di avventizio.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Flavia, 93, entro il 29 maggio 1959.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1946 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gen-

naio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d)* dovranno presentare una dichiarazione Mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)* rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

4 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal Comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'Enpas o dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla

pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice segretario e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente: Palmiro FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. Diritto privato.
2. Diritto amministrativo e costituzionale.
3. Legislazione sociale (secondo il programma stabilito per la prova orale).

PROVA ORALE

1. Le materie di cui ai punti 1 e 2 delle prove scritte.
2. Legislazione sociale, nozioni di economia politica e di scienze delle finanze, nozioni di statistica secondo le tesi che vengono di seguito riportate:

Legislazione sociale:

1. Definizione e contenuto della legislazione sociale - Soggetti attivi e passivi della legislazione sociale.
2. Formazione dei rapporti di lavoro: limitazioni e disciplina Principali norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3. La sicurezza sociale La previdenza sociale - Le assicurazioni sociali Distinzione tra assicurazione sociale ed assicurazione privata. Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Formazione, modificazione ed estinzione del rapporto. Automatismo delle prestazioni.
4. Concetto di rischio assicurato Cenni sui sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali Capitalizzazione, ripartizione e forme miste.
5. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
6. L'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; l'assicurazione contro la tubercolosi.
7. L'assicurazione contro le malattie Sua evoluzione storica Natura del rischio di malattia. Il sistema protettivo dell'assicurazione malattia in Italia. Assistenza sanitaria e sue forme. Assistenza economica.
8. Cenni sui trattamenti integrativi della retribuzione e, in particolare, sugli assegni familiari.
9. Cenni sull'assistenza sociale Patronati di assistenza.
10. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica. L'esercizio della vigilanza sugli enti previdenziali.
11. La tutela giuridica Procedimento amministrativo - Procedimento giurisdizionale.
12. Dell'Enpas Sue gestioni e fini istituzionali Organizzazione centrale e periferica.

Economia politica (Nozioni):

1. Nozioni preliminari Fenomeni economici ed attività economica Economia pura e sua utilità Economia statica, economia dinamica, la politica economica.
2. Bisogni e beni Utilità in particolare - Domanda e sua elasticità Rendita del consumatore Nozioni di prezzo e di valore Teorema dell'eguaglianza e delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari.
3. I fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.
4. L'impresa e l'imprenditore. L'organizzazione dei mezzi di produzione I caratteri dell'impresa moderna Vantaggi e limiti della divisione del lavoro Le macchine Grande e piccola impresa: economie interne ed esterne Costi di produzione Offerta e la sua elasticità Equilibrio del produttore.
5. Lo scambio Presupposti fondamentali Nozioni di merce e di mercato Vantaggi dello scambio Condizioni perchè si verifichi - Posizione di equilibrio nello scambio.
6. Il prezzo in regime di concorrenza Sua tendenza - Equilibrio della domanda e dell'offerta in periodi brevi, meno lunghi e lunghi Come si determina il prezzo di equilibrio - Equilibrio stabile ed instabile Influenze perturbatrici.
7. Il prezzo in regime di monopolio Varie forme di monopoli Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi · Monopolio bilaterale e teoria dell'arbitrato.
8. Il regime di coalizione Le varie forme delle coalizioni tra imprese: accaparramenti, cartelle, pools, trusts Concetto di dumping La tendenza del prezzo in regime di coalizione.
9. Distribuzione dei beni Concetto di ricchezza Patrimonio Prodotto e reddito:

L'interesse Suo concetto, origine e giustificazione - Relazioni col risparmio - Variazioni del saggio dell'interesse, suo equilibrio e tendenza.

La rendita Suo carattere generale La rendita fondiaria e la teoria del Ricardo Cause e tendenza della rendita ricardiana Legge della produttività decrescente.

Il salario Concetti e leggi del salario Forme di salari Suoi rapporti con la produttività del lavoro e con la legge della domanda e della offerta.

Il profitto Natura ed elementi del profitto Il profitto come retribuzione ordinaria dell'imprenditore e come reddito differenziale.

10. La moneta Le funzioni della moneta Potere di acquisto della moneta Domanda ed offerta di moneta Monometallismo e bimetallismo La moneta divisionaria Circolazione metallica in mercati comunicanti Gli effetti delle variazioni del valore della moneta.
11. Il credito e le banche Classificazione delle banche - Biglietti di banca Circolazione degli assegni bancari Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca Limiti all'emissione dei biglietti Sistemi di emissione dei biglietti di banca La manovra del saggio di sconto I biglietti di Stato Circolazione a corso forzoso e suoi danni Concetto di inflazione e deflazione.
12. Commercio internazionale I costi comparati Vantaggi specifici del commercio internazionale Dazi di esportazione e di importazione e loro conseguenze Protezionismo e libero scambio Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali Cambio L'equilibrio dei cambi Corso dei cambi.
13. Il reddito nazionale Equilibrio tra domanda ed offerta complessiva Propensione al consumo Investimenti Le fluttuazioni economiche Teoria della piena occupazione - Teoria del moltiplicatore e principio dell'acceleratore.
14. Cenni sull'attività di intervento dello Stato Esempi di interventi dello Stato.

15 La fase attuale della collaborazione economica internazionale - Gli accordi di Bretton Woods - Il fondo monetario internazionale e la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Scienza delle finanze (Nozioni):

1 Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze - Natura e limiti dell'attività finanziaria - I bisogni pubblici e loro specie - I pubblici servizi

2 Il bilancio dello Stato - Sua importanza e principi - Varie specie di bilancio - Entrate e spese effettive e non effettive - Pareggio, avanzo e disavanzo - Preparazione, presentazione ed approvazione del bilancio - Esecuzione e controllo del bilancio

3 Le pubbliche spese - Sviluppo delle pubbliche spese - Loro classificazione ed effetti - La pressione tributaria

4 Le pubbliche entrate e loro classificazione

5 Le tasse - Carattere della tassa Formazione delle tasse - Loro classificazione - Sistemi di riscossione - Concetto di imposta speciale e del contributo di miglioria

6 Le imposte - Carattere dell'imposta Imposte dirette ed indirette - Imposte reali e personali Il principio della generalità delle imposte - Il principio dell'eguaglianza del carico tributario e teorie relative - Capacità contributiva Imposta proporzionale e imposta progressiva - Ragioni sociali e limiti economici dell'imposta progressiva Oggetto e fonte delle imposte - Effetti delle imposte - Rimozione, evasione, traslazione, ammortamento e diffusione delle imposte

7 Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte

8 Concetto e definizione del sistema tributario Dei sistemi tributari e loro evoluzione - Concetto di reddito imponibile

9 Le imposte dirette - Imposta fondiaria - Il catasto - L'imposta sul reddito agrario - L'imposta sul reddito dei fabbricati L'imposta sui redditi di ricchezza mobile Varie categorie di redditi mobiliari colpiti dall'imposta L'imposta complementare progressiva sul reddito - Le imposte straordinarie sul patrimonio.

10 Le imposte indirette - Classificazione - Imposte sui trasferimenti a titolo oneroso - Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito Imposta di registro e di bollo Imposta sui consumi - Privative fiscali tabacchi, sale e lotto - Le imposte di fabbricazione - Imposte doganali L'imposta sull'entrata

11 Sanzioni fiscali e contenzioso tributario

12 Entrate straordinarie Debito pubblico - Nozioni generali - I prestiti pubblici e loro classificazione - Il debito fluttuante Il debito consolidato redimibile e irredimibile - L'ammortamento del debito pubblico - I sistemi di ammortamento - La conversione dei debiti pubblici - Varie specie di conversioni - L'emissione di carta moneta

13 Cenni sulla finanza locale

14 Cenni sulla natura dei contributi previdenziali

Statistica (Nozioni)

1 Concetto di statistica - Cenni storici - Campo di applicazione della statistica - Importanza ed utilità della statistica - Metodo statistico e sue applicazioni Fenomeni tipici ed atipici - Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata - Caratteristiche del metodo statistico - Le leggi statistiche

2 I dati statistici - Loro comparabilità - La rilevazione dei dati - Le fasi della rilevazione Forma e modi della rilevazione rilevazione preliminare, diretta, indiretta periodica continua, occasionale, completa ed incompleta, rappresentativa e non rappresentativa - Metodi e strumenti per la rilevazione

3 Le operazioni di spoglio e l'aggruppamento dei dati Le serie e le seriazioni statistiche Classificazione delle serie e delle seriazioni

4 Rappresentazione grafica dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi Ideogrammi - Istogrammi - Stereogrammi - Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche - Errori che possono commettersi nella rilevazione dei dati - Varie specie di errori nello spoglio e nell'aggruppamento dei dati - Cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi

5 Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo - Concetto di media - Tipi di medie più comunemente usate in statistica - Diversi scopi delle medie

6 Concetto di rapporto statistico - I tipi di rapporti più usati in statistica - I numeri indici e la loro applicazione

7 Cenni sul principio di probabilità - Concetto di probabilità.

8 Concetto di variabilità e di mutabilità - Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno - Definizione di scostamento - Scostamento medio

9 Statistica applicata, con particolare riferimento alle statistiche demografiche e sociali - Censimento della popolazione e sue principali caratteristiche

10 Cenni sulle statistiche sanitarie e sulle nomenclature nosologiche

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente: Palmiro FORESI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) - Via Flavia, 93 - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . . (Prov) . . . . . il . . . . . . e residente in . . . . . . (Prov) . . . . via . . . n . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo *A*, grado 8º indetto da codesto Ente in data 12 febbraio 1959

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ,

c) di non aver riportato condanne penali (3),

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) ;

f) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . . .;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione,

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite)

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(1296)

Concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8° (XI dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8° (XI dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Trentadue dei suddetti posti sono riservati, giusta decreto interministeriale del 3 novembre 1957, a favore del personale di ruolo e non di ruolo che sia in servizio nell'Ente alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, precisandosi che il personale non di ruolo deve rivestire alla stessa data la qualifica di avventizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale o, qualora il concorrente non sia provvisto di tale titolo di studio, del diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso anche i dipendenti del ruolo d'ordine dell'Ente — gruppo *C* — che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di anni uno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano, successivamente, intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas con la qualifica di avventizio.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Flavia, 93, entro il 29 maggio 1959.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione ai concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dev essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1946 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazio-

nale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione Mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal-

l'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo. a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal Comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale

del casellario giudiziale; *d)* un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno due prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'Enpas o dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice ragioniere e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art. 14.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente: Palmiro Foresi

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1 Nozioni di diritto privato
2 Computisteria, ragioneria generale ed applicata.

Prova orale

1 Le materie delle prove scritte
2 Nozioni di diritto amministrativo.
3 Nozioni di economia politica e scienza delle finanze
4 Nozioni di statistica
5 Nozioni sulle assicurazioni sociali.

Tesi delle materie di esame

a) *Nozioni di diritto privato*

1 Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto in generale

2 Interpretazione delle norme giuridiche - Caratteri delle norme giuridiche - Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali

3. Il diritto in senso oggettivo e soggettivo.

4 Fatti ed atti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico - Formazione e manifestazione della volontà negoziale - Imperfezione - Inefficacia - Invalidità del negozio giuridico - La rappresentanza

5 I soggetti del diritto - La persona fisica: requisiti e capacità. Cause modificatrici della capacità - Stato di cittadinanza - Sede dell'attività giuridica della persona - Domicilio, residenza, dimora Assenza e dichiarazione di morte presunta. Gli atti di stato civile Diritti personali.

6 Persone giuridiche: concetto e natura della persona giuridica - Costituzione, trasformazione, estinzione - Organi di amministrazione e rappresentanza - Liquidazione

7 La famiglia - Il matrimonio - Stato di famiglia: parentela, affinità. Il regime patrimoniale della famiglia

8 Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione - Il diritto agli alimenti

9 Diritto delle successioni. Successione *mortis causa* e *inter vivos* Fondamento della successione *mortis causa* - Successione legittima e testamentaria - Testamento: nozione, requisiti e specie - Acquisto e rinuncia dell'eredità.

10 Diritti reali: nozioni generali - Le cose - La proprietà - Il possesso - Azioni a difesa del possesso - Usufrutto, uso ed abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie.

11 Le obbligazioni. concetto ed elementi - Fonti delle obbligazioni - Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio - Effetti - I modi di estinzione delle obbligazioni - Tutela e garanzia delle obbligazioni: azione surrogatoria e revocatoria

12 Il contratto: nozioni e specie - Elementi del contratto - Effetti - Classificazione dei contratti - In particolare il contratto di compravendita

13 Tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) *Computisteria - Ragioneria generale ed applicata*:

Computisteria:

1) sistemi di misure Richiamo alle operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi - Calcoli di riduzione ed applicazioni con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e di merci di vasto mercato;

2) sistemi monetari e parità monetarie,

3) interesse semplice Sconto commerciale e razionale - Principali procedimenti usati nella pratica.

4) titoli di credito. Cambiale, assegno, vaglia - Compilazione delle varie specie di documenti - Distinta di sconto,

5) cambio. Generalità - Quotazioni del cambio - Lettura ed interpretazione dei listini - Operazione di cambio diretto - Compilazione di distinte di negoziazione;

6) conti correnti Nozioni e forma - Varie specie di conti correnti particolarmente usati nella pratica mercantile bancaria;

7) fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli - Usi principali delle borse italiane. - Listini - Principali operazioni in titoli.

Ragioneria generale:

1) concetti generali sull'amministrazione e organizzazione delle aziende,

2) funzioni di ragioneria e funzioni di gestione;

3) il capitale nelle imprese - Gli elementi e le distinzioni del capitale - Riserve,

4) l'inventario : varie specie e forme - Criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese, in relazione ai fini e alla data dell'inventario,

5) previsioni: conti di previsione e bilanci di previsione,

6) scritture: scritture elementari e sistematiche - Sistemi e metodi di scritture; la partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello del reddito - Cenni sugli altri sistemi di scritture,

7) rendiconto funzione e classificazione - Rendiconti patrimoniali nelle imprese:

8) le aziende di erogazione in generale - Tipi principali - Il patrimonio - Inventario e valutazione dei beni - Gestione: entrata e uscite finanziarie - Preparazione ed approvazione del preventivo - Scrittura del patrimonio e del bilancio, elementari e sistematiche - Preparazione, revisione ed approvazione del rendiconto

Ragioneria applicata:

9) società commerciali: classificazioni - Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione e al riparto degli utili - Aumenti e diminuzioni di capitale - Ammortamento finanziario - Prestiti obbligazionari;

10) imprese mercantili - Nozioni generali - Rilevazioni sistematiche e scritture relative ai costi e ricavi in dipendenza di acquisti e vendite nell'interno e all'estero Determinazione del reddito - Bilancio d'esercizio - Nozioni sul commercio di intermediazione,

11) Imprese industriali - Preventivi d'impianto: organizzazione del lavoro tecnico ed amministrativo - Elementi speciali e generali del costo di produzione - Ammortamenti - Scritture elementari - Conti e scritture della contabilità generale - Chiusura dei conti - Conto industriale e bilancio di esercizio;

12) imprese bancarie: concetti e classificazioni. Operazioni delle banche di credito ordinario e scritture elementari ad esse relative. Scritture inerenti alle operazioni con altre banche - Scritture sistematiche - Situazioni periodiche - Chiusura dei conti e bilancio di esercizio;

13) cenni sulle imprese dei trasporti e sulle imprese assicuratrici;

14) trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Fallimento e concordato preventivo.

15) Aziende pubbliche:

lo Stato. patrimonio - Bilancio di previsione e classificazione delle entrate e delle spese - Fasi delle entrate e delle spese - Scritture - Rendiconto generale - Residui - Aziende « autonome » speciali: nozioni generali;

comuni e provincie patrimonio ed inventari - Classificazione e valutazione degli elementi patrimoniali - Bilancio di previsione - Classificazione delle entrate e delle uscite - Avanzo o disavanzo di amministrazione - Servizi di cassa - Scritture - Rendiconto;

istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: varie specie e natura - Costituzione ed ordinamento - Patrimonio. classificazione e valutazione dei suoi elementi - Bilancio di previsione: classificazione delle entrate e delle uscite, movimento di capitali - Scritture - Rendiconto.

c) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo, diretta ed indiretta, centrale e locale.

1) l'amministrazione diretta centrale: organi attivi: il Presidente della Repubblica - il Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Consiglio dei Ministri - I Ministri - i Sottosegretari di Stato - i Ministeri - le Amministrazioni autonome, organi consultivi: Consiglio di Stato - l'Avvocatura dello Stato: ordinamento e attribuzioni Organi speciali di consulenza, organi di controllo (la Corte dei Conti. ordinamento e funzioni di controllo;

2) l'amministrazione diretta locale: le circoscrizioni amministrative - La Prefettura e i suoi organi - Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici governativi locali di maggiore importanza,

3) l'amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

4) cenni sul rapporto di pubblico impiego. Diritti e doveri degli impiegati Responsabilità degli impiegati

d) *Nozioni di economia politica e scienza delle finanze*:

Economia politica:

1 Concetto e importanza dell'economia politica

2 Bisogni e beni Utilità - Limitazione dei beni in relazione ai bisogni - Scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta

3 Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.

4 L'impresa e l'imprenditore - L'organizzazione dei mezzi di produzione - Grande e piccola impresa - Costi di produzione - Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio - Varie forme di monopoli - Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi - Il regime di coalizione

5 Il reddito individuale ed il reddito nazionale - La curva di distribuzione dei redditi - Il profitto - La rendita - Il salario - L interesse

6 Moneta - Nozioni generali - Il valore della moneta - I sistemi monetari Le Banche e gli Istituti di credito - Biglietti di Banca - Sistemi di emissione dei biglietti di Banca - Biglietti di Stato - Circolazione a corso forzoso - Inflazione

7 Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Bilancia dei pagamenti - Cambio - L'equilibrio dei cambi - Corso dei cambi.

8 Cenni sulle fluttuazioni economiche

Scienza delle finanze:

1 Concetto della scienza delle finanze e dell'attività finanziaria - I bisogni collettivi - I pubblici servizi - Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali

2 Il bilancio dello Stato - Varie specie di bilancio - Entrate e spese effettive e non effettive - Pareggio - Avanzo - Disavanzo - Esecuzione e controllo del bilancio

3 Le entrate e le spese pubbliche - Definizione e classificazione delle spese e delle entrate pubbliche - Concetto e misura della pressione tributaria

4 Le tasse: concetto di tassa - Varie specie di tasse - Sistemi di riscossione

5 Imposte - Carattere dell'imposta - Oggetto e fonte delle imposte - Imposte dirette ed indirette, reali e personali, progressive e proporzionali - Accertamento e riscossione

6. Evasione, traslazione, ammortamento e diffusione dell'imposta

7 Cenni sul contenzioso tributario, sul debito pubblico e finanza locale

e) *Nozioni di statistica*:

Concetto ed importanza della statistica - Cenni generali - Metodo statistico e sua applicazione Fenomeni tipici ed atipici - Serie e seriazioni Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata - Le fasi della rilevazione statistica - Comparabilità dei dati statistici - Metodi e strumenti di rilevazione - Rilevazioni rappresentative e non rappresentative - Varie specie di rilevazioni - Elaborazione e descrizione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici - Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche - Cenni sulla statistica demografica ed in particolare sul censimento.

f) *Nozioni sulle assicurazioni sociali*:

1. L'Assicurazione sociale: natura giuridica - Soggetti attivi e passivi - Contributi - Prestazioni.

2 L'Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'Assicurazione contro la tubercolosi - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

3 L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. L'Assicurazione contro le malattie.

5 Dell'Enpas: sue gestioni e fini istituzionali - Organizzazione centrale e periferica.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente: Palmiro FORESI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) - Via Flavia, 93 — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . . (Prov.) . . . . . il . . . . . . e residente in . . . . (Prov) . . . . . via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria - gruppo B - indetto da codesto Ente in data 12 febbraio 1959

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perche (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . .;

f) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . . . in servizio presso l'ufficio di . . . .;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite)

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perche, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(1297)

Concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8° (XI dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8° (XI dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Quarantuno dei suddetti posti sono riservati, giusta decreto interministeriale del 3 novembre 1957, a favore del personale amministrativo di ruolo e non di ruolo che sia in servizio nell'Ente alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale,* precisandosi che il personale non di ruolo deve rivestire alla stessa data la qualifica di avventizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media di secondo grado o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso anche i dipendenti del ruolo d'ordine dell'Ente — gruppo *C* — che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. e di anni uno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente, intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas con la qualifica di avventizio.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Flavia, 93, entro il 29 maggio 1959.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1946 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazio-

nale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziati di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione Mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di

prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a)* titolo di studio; *b)* estratto dell'atto di nascita; *c)* certificato generale del casellario giudiziale; *d)* un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno due prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'Enpas o dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice segretario e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente: Palmiro FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1 Nozioni di diritto privato
2 Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

PROVA ORALE

1 Le materie delle prove scritte
2 Nozioni di economia politica e scienza delle Finanze
3 Nozioni di statistica.
4 Nozioni sulle assicurazioni sociali.

TESI DELLE MATERIE DI ESAME

a) *Nozioni di diritto privato*.

1 Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto in generale

2 Interpretazione delle norme giuridiche - Caratteri delle norme giuridiche - Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali

3 Il diritto in senso oggettivo e soggettivo.

4. Fatti ed atti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico - Formazione e manifestazione della volontà negoziale - Imperfezione - Inefficacia - Invalidità del negozio giuridico - La rappresentanza

5 I soggetti del diritto - La persona fisica: requisiti e capacità - Cause modificatrici della capacità - Stato di cittadinanza - Sede dell'attività giuridica della persona - Domicilio, residenza, dimora Assenza e dichiarazione di morte presunta. Gli atti di stato civile Diritti personali.

6 Persone giuridiche: concetto e natura della persona giuridica - Costituzione, trasformazione, estinzione - Organi di amministrazione e rappresentanza - Liquidazione

7 La famiglia - Il matrimonio - Stato di famiglia: parentela, affinità Il regime patrimoniale della famiglia.

8 Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione - Il diritto agli alimenti

9 Diritto delle successioni Successione *mortis causa* e *inter vivos*. Fondamento della successione *mortis causa* - Successione legittima e testamentaria - Testamento: nozioni, requisiti e specie - Acquisto e rinuncia dell'eredità

10 Diritti reali: nozioni generali - Le cose La proprietà - Il possesso - Azioni a difesa del possesso - Usufrutto, uso ed abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie.

11. Le obbligazioni. concetto ed elementi - Fonti delle obbligazioni - Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio - Effetti - I modi di estinzione delle obbligazioni - Tutela e garanzia delle obbligazioni. azione surrogatoria e revocatoria

12 Il contratto nozioni e specie - Elementi del contratto - Effetti - Classificazione dei contratti - In particolare il contratto di compravendita

13. Tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza

b) *Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale*:

Diritto costituzionale:

1 Nozione dello Stato. Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità.

2 Forme di Stato Forme di Governo La divisione dei poteri. Gli organi dello Stato.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione Gli Organi costituzionali

4. L'elettorato. Sistemi di elezione del Senato e della Camera dei Deputati.

5 Potere legislativo. La formazione delle leggi. Il referendum popolare La legge delegata.

6 Potere esecutivo e le varie manifestazioni della potestà esecutiva.

7. Il potere giudiziario: nozione ed organi.

Diritto amministrativo:

1. Definizione e caratteri del diritto amministrativo. Le Fonti Concetto di pubblica amministrazione

2 I soggetti del diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche Gli organi delle persone giuridiche pubbliche Classificazione degli Organi Competenza e gerarchia.

3 Pubblici ufficiali, impiegati pubblici e incaricati di pubblici servizi Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego Formazione del rapporto Requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi Diritti e doveri degli impiegati. Responsabilità degli impiegati Modificazioni ed estinzione del rapporto.

4 Gli atti amministrativi Definizione ed elementi dell'atto amministrativo Classificazione. Caratteri. Vizi dell'atto amministrativo

5 L'amministrazione diretta centrale:

organi attivi, il Presidente della Repubblica - il Presidente del Consiglio dei Ministri - il Consiglio dei Ministri - i Ministri - i Sottosegretari di Stato - i Ministeri - le Amministrazioni autonome,

organi consultivi, il Consiglio di Stato: ordinamento e attribuzioni - L'Avvocatura dello Stato - funzioni fondamentali: la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato Organi speciali di consulenza,

organici di controllo, la Corte dei conti: ordinamento e funzioni. Controllo preventivo e successivo. Il visto e la registrazione con riserva Annullamento.

6. L'amministrazione diretta locale: le Circoscrizioni amministrative - La Prefettura e i suoi organi - Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali dell'Amministrazione governativa: le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alla opere pubbliche, ecc.

7. L'amministrazione indiretta dello Stato: la Regione - La Provincia - Il Comune Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni - Enti non territoriali - Enti parastatali - Enti locali istituzionali, quali le istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza, gli Enti comunali di assistenza, i Consorzi, ecc

8 Beni pubblici: Concetto e distinzioni Varie specie di beni demaniali Beni patrimoniali disponibili ed indisponibili. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cenni sull'espropriazione per pubblica utilità e sulle concessioni

9 I ricorsi amministrativi principi generali La opposizione - il ricorso gerarchico - il ricorso straordinario al Capo dello Stato

d) *Nozioni di economia politica e scienza delle finanze*.

Economia politica.

1 Concetto e importanza dell economia politica

2. Bisogni e beni - Utilità - Limitazione dei beni in relazione ai bisogni - Scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta.

3. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.

4. L'impresa e l'imprenditore - L'organizzazione dei mezzi di produzione - Grande e piccola impresa - Costi di produzione - Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio - Varie forme di monopoli - Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi - Il regime di coalizione.

5 Il reddito individuale ed il reddito nazionale - La curva di distribuzione dei redditi - Il profitto - La rendita - Il salario - L'interesse.

6 Moneta - Nozioni generali - Il valore della moneta - I sitemi monetari - Le Banche e gli Istituti di credito - Biglietti di Banca - Sistemi di emissione dei biglietti di Banca Biglietti di Stato - Circolazione a corso forzoso - Inflazione.

7 Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Bilancia dei pagamenti - Cambio - L'equilibrio dei cambi - Corso dei cambi.

8 Cenni sulle fluttuazioni economiche.

Scienza delle finanze:

1. Concetto della scienza delle finanze e dell'attività finanziaria - I bisogni collettivi - I pubblici servizi - Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Il bilancio dello Stato - Varie specie di bilancio - Entrate e spese effettive e non effettive - Pareggio - Avanzo - Disavanzo - Esecuzione e controllo del bilancio.

3. Le entrate e le spese pubbliche - Definizione e classificazione delle spese e delle entrate pubbliche - Concetto e misura della pressione tributaria.

4. Le tasse· concetto di tassa - Varie specie di tasse - Sistemi di riscossione

5 Imposte - Carattere dell'imposta - Oggetto e fonte delle imposte - Imposte dirette ed indirette, reali e personali, progressive e proporzionali Accertamento e riscossione

6. Evasione, traslazione, ammortamento e diffusione dell'imposta

7. Cenni sul contenzioso tributario, sul debito pubblico e finanza locale

e) *Nozioni di statistica*

Concetto ed importanza della statistica - Cenni generali - Metodo statistico e sua applicazione Fenomeni tipici ed atipici - Serie e seriazioni Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata - Le fasi della rilevazione statistica - Comparabilità dei dati statistici - Metodi e strumenti di rilevazione - Rilevazioni rappresentative e non rappresentative - Varie specie di rilevazioni - Elaborazione e descrizione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici - Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche - Cenni sulla statistica demografica ed in particolare sul censimento

f) *Nozioni sulle assicurazioni sociali*:

1 L'Assicurazione sociale natura giuridica - Soggetti attivi e passivi - Contributi - Prestazioni

2 L'Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti L'Assicurazione contro la tubercolosi - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

3 L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

4 L'Assicurazione contro le malattie.

5 Dell'Enpas· sue gestioni e fini istituzionali Organizzazione centrale e periferica

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il presidente Palmiro FORESI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) - Via Flavia, 93 - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . . (Prov.) . . . . . il . . . . e residente in . . . . (Prov.) . . . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria - gruppo *B*, grado 8° - indetto da codesto Ente in data 12 febbraio 1959.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . .,

f) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . . . in servizio presso l'ufficio di . . . .;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione,

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(1298)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5109585) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.